

Civile Ord. Sez. 6 Num. 15271 Anno 2018

Presidente: ORILIA LORENZO

Relatore: CRISCUOLO MAURO

Data pubblicazione: 12/06/2018

ORDINANZA

sul ricorso 23865-2016 proposto da:

_____, domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati _____ e _____ giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

_____, elettivamente domiciliati in ROMA, _____, presso lo studio dell'avvocato _____, rappresentati e difesi dall'avvocato _____ giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1713/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/04/2016;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

..., deducendo di essere coerede, unitamente alle sorelle ... ed ..., della madre ..., deceduta in data 2/1/2011, assumeva che nell'asse relitto vi era anche un appartamento in ..., frazione ..., riportato in NCEU al foglio ..., part. ..., del quale la germana ..., con atto per notaio ... del 9 agosto 2005, aveva alienato i propri diritti successori a ..., coniuge dell'altra sorella ' ...

Pertanto, poiché tale alienazione era avvenuta in violazione della previsione di cui all'art. 732 c.c., chiedeva accertarsi il legittimo esercizio del diritto di riscatto, con il conseguente acquisto della proprietà della quota alienata, previo versamento del prezzo indicato in contratto.

Al'esito della costituzione del convenuto, il quale eccepiva l'infondatezza della domanda, rilevando che l'acquisto era avvenuto anche a beneficio della moglie, atteso il regime di comunione legale, il che escludeva che si fosse consumata la violazione dell'art. 732 c.c., disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ..., il Tribunale di Ariano Irpino, con sentenza del 16/7/2010 accoglieva la domanda ritenendo che il ... era da reputarsi un estraneo rispetto all'eredità.

La Corte d'Appello di Napoli con la sentenza n. 1713 del 28/4/2016 accoglieva il grame proposto dai coniugi ... e ... e per effetto rigettava la domanda attorea.

A tal fine rilevava che doveva aderire alla conclusione alla quale era già pervenuta la Corte distrettuale in relazione ad

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

analoga domanda proposta dall'attore per una diversa vendita di quota effettuata in favore del

Ed, infatti, se lo scopo della prelazione di cui alla norma citata è quello di evitare l'ingresso di estranei nella comunione ereditaria, occorre temperare tale finalità con il peculiare regime della comunione legale ed in particolare con la previsione di cui all'art. 177 c.c. che appunto prevede che tutti gli acquisti compiuti dai coniugi, insieme o separatamente, sono destinati a cadere in comunione.

Una volta escluso che l'alienazione di una quota ereditaria con atto *inter vivos* possa dare vita all'acquisto di un bene personale, nel caso di specie, l'acquisto della quota, anche se fosse avvenuto solo da parte della , avrebbe determinato l'acquisto anche in favore del .

Non è possibile quindi estendere il retratto anche al caso in esame, in quanto ad opinare diversamente, si perverrebbe alla conclusione che il coerede, sol perché coniugato in regime di comunione legale, sarebbe impossibilitato a rendersi acquirente delle quote ereditarie, senza il pericolo dell'esercizio del retratto da parte degli altri comunisti.

La conclusione sposata dai giudici di appello peraltro aveva trovato conforto anche nella giurisprudenza di legittimità, e precisamente nella sentenza n. 9531/2005, che ha ritenuto, in caso di comunione legale, di offrire una lettura restrittiva dell'ambito di applicazione del retratto successorio.

ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza sulla base di un motivo.

e hanno resistito con controricorso.

Preliminarmente si rileva che con istanza depositata in data 3 aprile 2018, la difesa del ricorrente ha avanzato richiesta di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

rinvio della causa con individuazione di un diverso Collegio e di un diverso Relatore, in quanto il Cons. Criscuolo, al quale è stato affidata la relazione del presente procedimento, era stato autore, presso la Corte d'Appello di Napoli di altra sentenza emessa tra le stesse parti ed avente ad oggetto analoga questione di diritto, ancorchè relativa ad un diverso bene immobile ereditario.

La richiesta non può trovare accoglimento.

Ed, infatti, questa Corte ha costantemente ribadito che (cfr. Cass. n. 2593/2015) l'obbligo del giudice di astenersi, previsto dall'art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si riferisce ai casi in cui egli abbia conosciuto della causa in altro grado del processo, e non anche ai casi in cui lo stesso abbia trattato di una causa diversa vertente su un oggetto analogo, ancorché tra le stesse parti, né in tale ipotesi sussistono gravi ragioni di convenienza rilevanti come motivo di ricusazione (conf. Cass. n. 4024/2006).

L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 732, 177 e 179 c.c.

Si ribadisce alla luce della ratio della previsione in materia di retratto successorio, che il deve reputarsi essere un estraneo alla comunione ereditaria, così che l'acquisto della relativa quota implica le conseguenze dettate dalla norma in esame.

La diversa previsione di cui all'art. 179 c.c. conforta la conclusione per la quale gli acquisti *mortis causa* effettuati da un coniuge esulano da quelli destinati a cadere in comunione legale.

Inoltre, quanto affermato dal precedente di questa Corte citato dai giudici di appello, varrebbe solo nel caso in cui l'acquisto della quota fosse avvenuto da parte di entrambi i coniugi

congiuntamente, ovvero da parte della sola
laddove nella vicenda in esame, l'acquisto era avvenuto da ad
opera del solo

Il motivo è del tutto destituito di fondamento.

I giudici di appello hanno infatti fatto corretta e puntuale
applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte
nella sentenza n. 9231/2005, che reputa il Collegio debbano
essere confermati, in quanto frutto di un'equilibrata
ponderazione tra le esigenze poste alla base dell'istituto del
retrato successorio e quelle contrapposte del regime
patrimoniale della famiglia, *sub specie* di comunione legale.

L'automaticità dell'acquisto in favore di entrambi i coniugi, con
l'ingresso del bene acquistato in una comunione di diritto
singolare, in quanto priva di quote, come affermato anche dalla
giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 311/1988),
implica poi che sotto il profilo effettuale la vicenda non si
differenzi a seconda che l'acquisto avvenga da parte di
entrambi i coniugi, ovvero se nell'atto figuri come parte
formalmente acquirente l'uno o l'altro dei coniugi, sicchè non
può avere seguito la tesi del ricorrente secondo cui la presente
vicenda non potrebbe essere ricondotta nell'ambito applicativo
dei richiamati principi per il fatto che il soggetto che risulta
acquirente della quota non è il coniuge coerede, ma il coniuge
estraneo.

Ciò che rileva è che anche in tale ipotesi la quota acquistata
rientra in comunione legale, e che quindi il regime proprietario
scaturente dall'atto è affatto identico a quello che deriverebbe
dall'acquisto effettuato dal solo coerede, dovendosi quindi
ribadire che l'automaticità dell'acquisto di cui all'art. 177 c.c.
determina l'insorgere di quella medesima situazione giuridica di
contitolarità del bene tra i coniugi che secondo quanto

9

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

affermato da questa Corte non può costituire un fattore di discriminazione in danno dei coeredi che abbiano optato per il regime della comunione legale.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

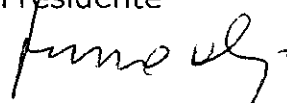
PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi € 2.700,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio del 27 aprile 2018

Il Presidente -



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 12 GIU. 2018